

COMUNE DI TIGLIOLE

COMUNE DI TIGLIOLE



Regolamento concernente la disciplina delle attività rumorose APPROVATO CON D.C.C. N. 18 IN DATA 30 APRILE 2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 16 ottobre 1995 n° 447 e della L.R. 20.10.2000 n° 52.
2. Le presenti norme definiscono le modalità di applicazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 29/09/2003 nonché le misure da adottare per il contenimento delle attività rumorose sul territorio comunale.

Art.2 - Limiti e definizioni

1. Le attività rumorose di carattere **permanente** regolamentate dalle presenti normative sono quelle di carattere imprenditoriale di produzione o trasformazione di beni o di prestazione di servizi, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti, attrezzature o modalità potenzialmente rumorosi. Ai fini del presente regolamento si definisce inoltre attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive e che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.
2. Le attività rumorose di carattere **temporaneo** regolamentate dalle presenti normative sono attività come manifestazioni e spettacoli aventi durata inferiore – complessivamente - a 30 giorni all'anno ed i cantieri. Tali attività possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Sono oggetto del presente regolamento anche le attività di **igiene urbana** e di **manutenzione** delle aree pubbliche.
4. Il presente regolamento tratta ancora le **attività domestiche** e quelle ad esse assimilate, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e qualsiasi altra attività o impianti potenzialmente rumorosi e destinati a fini privati o condominiali.
5. Oggetto del Regolamento sono, infine, le emissioni sonore di **pubblica utilità** (sirene di allarme a salvaguardia della pubblica incolumità) e la **pubblicità sonora**.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei **luoghi di intrattenimento** danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
7. Si intende per **periodo estivo** quello compreso tra il 21 marzo ed il 21 settembre e per periodo invernale quello intercorrente tra il 22 settembre ed il 20 marzo di ogni anno.
8. Si intende per **orario notturno** quello compreso tra le ore 22.00 alle ore 06.00

TITOLO II - ATTIVITA' DI CARATTERE PERMANENTE

Art.3 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture, aperte o chiuse, entro le quali si svolgono attività rumorose, ovvero entro il confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore fissati dal D. Lgs. 81/2008 per i lavoratori.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante o musicale, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati o di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215.

Art.4 - Rumore esterno

1. Lo svolgimento di attività permanenti prevede il rispetto dei parametri individuati dal Piano citato all'art. 1 del presente Regolamento.
2. I gestori devono attivare le procedure previste dalla legge 447/95, dalla legge regionale 52/2000 e dalle altre norme vigenti al fine di garantire il rispetto dei limiti individuati per le diverse aree e per le diverse fasce orarie.

TITOLO III - ATTIVITA' DI CARATTERE TEMPORANEO IN AMBIENTI ESTERNI.

CAPO I – Attività di carattere rumoroso in ambienti esterni aventi carattere di intrattenimento presso pubblici esercizi, circoli privati, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park, attività circense, spettacolo viaggiante.

Art. 5 – Campo di applicazione

1. Rientrano tra le attività rumorose disciplinate dal Capo I del presente Titolo anche i concerti, le feste popolari, gli spettacoli, le manifestazioni sportive che utilizzano sorgenti sonore in grado di produrre elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei che non superino complessivamente, anche in modo discontinuo, il limite di 15 giorni nell'anno solare.
2. Sono altresì attività temporanee quelle di intrattenimento esercitate all'esterno dei pubblici esercizi qualora non superino, complessivamente, le 10 giornate nell'anno solare.

Art. 6 - Limiti di immissione sonora ed orari di esercizio

1. Le attività di intrattenimento in luoghi aperti che utilizzano sorgenti sonore vanno sempre autorizzati in forma espressa dietro presentazione di istanza conforme all'Allegato II. Fatti salvi i disposti di legge che normano l'utilizzo di attrezzature rumorose, è consentito l'utilizzo delle stesse dalle ore 21:00 alle 24:00 per i periodi stabiliti all'art. 5. Eventuali deroghe devono essere rilasciate in forma esplicita a seguito della presentazione di richiesta come da allegato II, per non più di 7 giorni nell'anno solare per attività di carattere sociale patrocinate dal comune e non più di 2 giorni nell'anno solare per attività di privati.

Art. 7 - Modalità di presentazione della dichiarazione e dell'istanza

L'istanza specifica prevista all'art. 6 dovrà essere presentata al Comune, unitamente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alle date richieste.

CAPO II – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 8 – Campo di applicazione

1. Rientrano tra le attività rumorose disciplinate dal Capo II del presente Titolo le attività svolte nei cantieri edili, stradali, industriali ed assimilabili, indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

Art. 9 – Svolgimento delle attività dei cantieri

1. Nei cantieri edili le macchine, gli impianti e le attrezzature dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e di certificazione ed essere dotate di marcatura CE ovvero conformi alle norme vigenti. Dovranno inoltre essere utilizzati tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto acustico.

Art. 10 – Orari delle attività dei cantieri

Le attività rumorose nei cantieri possono essere attivate nei giorni feriali, ad esclusione del Sabato pomeriggio, nei seguenti orari:

- periodo estivo: dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00
- periodo invernale: dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

Rispetto ai limiti di orario indicati viene concesso il loro superamento, senza che ciò costituisca violazione delle norme, per un massimo di trenta minuti giornalieri complessivi.

Art. 11 - Limiti di immissione sonora ed orari di attività

1. Le attività disciplinate dal presente Capo II sono sempre ammesse quando rispettano i limiti di immissione sonora pari a 70 dB(A) di livello equivalente LAeq per un tempo di campionamento non superiore ad 1 ora misurato in prossimità dei recettori sensibili più esposti.

2. Nei casi in cui tali limiti non siano rispettati si dovrà ottenere l'Autorizzazione in deroga.

L'Autorizzazione in deroga potrà essere:

- a. **tacita**: dietro presentazione di dichiarazione di osservanza, conforme all'Allegato I, del rispetto del limite di immissione sonora pari a 70 dB negli orari indicati all'art. 10;
- b. **espresa**: dietro presentazione di istanza conforme all'Allegato II, quando non sia possibile rispettare i limiti di immissione e di orario indicati al precedente punto a. In caso di durata effettiva dei lavori superiore a 360 giorni sarà acquisito il parere dell'ARPA.

Art. 12 - Modalità di presentazione della dichiarazione e dell'istanza

1. La dichiarazione prevista al punto a. dell'art.11 deve pervenire, in carta libera, se non già presentata unitamente alla comunicazione di inizio lavori prevista dal Regolamento edilizio o alla Denuncia di Inizio attività, almeno 2 giorni prima dell'inizio delle operazioni rumorose.

2. In caso di richiesta di deroga prevista la punto b. dell'art. 11, l'istanza dovrà essere presentata al Comune almeno 20 giorni lavorativi prima dell'evento e, in caso di durata effettiva dei lavori superiore a 360 giorni, anche all'ARPA per il parere tecnico.

Art. 13 – Interventi di emergenza

1. I cantieri installati con urgenza per risolvere emergenze relative alla erogazione di servizi pubblici o per situazioni di tutela della pubblica incolumità, di salvaguardia ambientale o della salute pubblica possono essere attivati in deroga agli orari, ai limiti e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, previa comunicazione al Comune, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori – quando possibile - nella quale saranno indicati:

- luogo dell'intervento;
- cause che lo hanno determinato;
- durata prevista dell'attività;
- descrizione e modalità di esecuzione delle opere da eseguirsi.

TITOLO IV – ATTIVITÀ DI IGIENE URBANA E DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 14 – Norme per l'esecuzione delle attività di igiene urbana, manutenzione delle aree pubbliche, dei sottoservizi e delle aree verdi

1. Le attività oggetto del presente Titolo IV devono rispettare i limiti assoluti di immissione sonora individuati dalla normativa vigente.

2. La raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade è consentita anche negli orari notturni.(ad esclusione dello svuotamento delle campane del vetro).

3. Le attività di manutenzione stradale diverse da quelle rientranti nel Capo II, dei sottoservizi e del verde devono essere effettuate, nel periodo estivo tra le ore 7,30 e le ore 19.00 e nel periodo invernale tra le ore 8,00 e le ore 18,00.

4. In casi adeguatamente motivati potranno essere presentate richieste di modifiche di orario che si riterranno approvate trascorsi quindici giorni dalla data di presentazione al protocollo della domanda senza che siano stati richiesti, dal servizio tecnico, chiarimenti e integrazioni.

5. Gli appalti relativi alle predette attività, affidati dalle Amministrazioni competenti, conterranno - nei relativi bandi pubblicati dopo il decorso di centottanta giorni dalla data di ricezione presso la propria sede del presente Regolamento - l'obbligo per le imprese appaltatrici di rispettare i limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo ovvero di ottenere un'autorizzazione in deroga che avrà valore per tutta la durata dell'appalto.

Art. 15 – Domanda di autorizzazione generale per le ditte affidatarie di servizi oggetto del Titolo IV

1. Le ditte affidatarie dei servizi di igiene urbana, manutenzione delle aree pubbliche, dei sottoservizi e delle aree verdi che non saranno in grado di osservare i limiti previsti dall'art. 14, presenteranno al servizio tecnico comunale una domanda di autorizzazione contenente:

- l'attività esercitata con le relative modalità e gli orari entro i quali essa verrà esercitata;
- i valori limite da conseguire che non potranno mai essere superiori di 10 dB ai valori previsti per la classe attribuita all'area di intervento dal Piano di cui all'art. 1;
- la dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per l'immissione in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

2. Il servizio tecnico rilascerà l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo comunale, salvi i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per la richiesta e la conseguente presentazione di integrazioni, pareri o chiarimenti.

TITOLO V – ATTIVITÀ DOMESTICHE ED ASSIMILATE

Art. 16– Norme per le attività domestiche, condominiali ed assimilate

1. Oggetto del presente titolo sono le immissioni rumorose legate alle attività esercitate in ambito domestico, comprese quelle di esercizio e manutenzione dell'edificio e delle sue pertinenze nonché della cura del verde privato e quelle altre attività ad esse assimilabili o da esse dipendenti.

2. Gli impianti tecnologici quali condizionatori, ventilatori, refrigeratori e pompe di calore al servizio delle residenze o delle loro parti comuni o condominiali devono garantire il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", di quelli fissati dal Piano di cui all'art. 1 del presente regolamento nonché da quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

3. L'impiego di macchine da giardinaggio, ivi comprese le seghe motorizzate per il taglio della legna, è consentito nel centro abitato alle seguenti condizioni:

a. giorni e orari: dal lunedì al sabato: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.30;

b. livelli sonori: le apparecchiature sono ammesse tacitamente se rispettano il limite di emissione di 70 dB ovvero quando il valore di immissione, presso il sito più prossimo non supera il limite di zona di oltre 5 dB. In caso contrario deve essere ottenuta deroga secondo la procedura illustrata all'art. 6, (Allegato II). La richiesta di deroga non è necessaria se l'attività non è svolta per più di 2 giorni consecutivi per un totale non superiore a 24 giorni l'anno. A tal fine sarà sufficiente conservare, a cura dell'esecutore, un elenco delle giornate in cui tale attività è stata esercitata nell'anno civile in corso. Gli addetti alla vigilanza del presente regolamento possono richiedere l'esibizione di tale elenco.

4. Gli allarmi antifurto devono essere muniti di temporizzatori in grado di limitare l'attivazione della sirena, se questa è in grado di emettere un segnale rumoroso superiore a 70 dB, ad un massimo di 15 minuti, comprese le pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento.

5. Altre attività rumorose domestiche, quali riparazioni eseguite in modo autonomo e traslochi, possono essere effettuati dalle ore 8.00 alle ore 20.00 tutti i giorni feriali e dalle 9.00 alle 13.00 nei giorni festivi.

Non è richiesta alcuna deroga se il livello sonoro delle attività non eccede di oltre 10 dB il limite fissato dal Piano di cui all'art. 1. Rispetto ai limiti di orario indicati viene concesso il loro superamento, senza che ciò costituisca violazione delle norme, per un massimo di trenta minuti giornalieri complessivi.

TITOLO VI – ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ' E PUBBLICITÀ' SONORA

Art. 17– Norme per attività rumorose di pubblica utilità e per la pubblicità sonora

1. Le sirene di allarme al servizio di attività soggette alle procedure di prevenzione incendi e similari, tanto di aziende private quanto di pubbliche Amministrazioni e predisposte per dare avviso di situazioni di emergenza a carico della pubblica incolumità non sono soggette al rispetto dei limiti di emissione né di orario.

Malfunzionamenti di tali impianti che si ripeteranno in orario notturno per oltre quattro volte per ogni mese saranno considerati disturbo delle quiete pubblica, salvo che venga data comunicazione al Comune di tali malfunzionamenti con allegata relazione circa le cause degli stessi e dei tempi e delle modalità per la soluzione del problema.

2. Sono inoltre esenti dal rispetto dei limiti di emissione e di orario anche le attività di segnalazione, attraverso magnetofoni e altoparlanti – fissi o mobili –, effettuate dalle Autorità competenti e dai volontari del gruppo comunale di protezione civile in caso di incidenti che possono compromettere la salute e l'incolumità pubblica ed in occasione delle relative esercitazioni.

3. La pubblicità sonora, oltre ad osservare le norme vigenti del Codice della Strada e del regolamento di Polizia Urbana, non potrà essere effettuata al di fuori dei seguenti orari:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00;

- la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.30.

4. Deroghe a tali orari saranno consentite per la propaganda elettorale unitamente al provvedimento di autorizzazione generale allo svolgimento della stessa.

TITOLO VII – REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI SENSIBILI E DI OPERE O ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 18 – Valutazione del clima acustico (D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995 e dell'art. 11 della l.r. n. 52/2000, la documentazione di valutazione di clima acustico deve essere allegata alla domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la documentazione di clima acustico è allegata agli atti richiesti per l'istituzione o per l'approvazione del progetto del parco medesimo.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui al successivo art. 19 del presente regolamento.

2. Le modalità della valutazione del clima acustico sono quelle definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico".

Art. 19 – Impatto e clima acustico

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 52/2000, la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

a. di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);

b. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

2. Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

4. Le modalità della redazione della documentazione di impatto acustico sono quelle definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

5. La documentazione di clima acustico è invece dovuta nei casi previsti dall'art. 3 della D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005.

TITOLO VIII - CONTROLLO, CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

Art. 20 – Emissioni prodotte dal traffico veicolare

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si applica il D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. "Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di Attuazione riguardo allo stato manutentivo ed alla conduzione di veicoli.
2. I controlli inerenti il rispetto della citata normativa sono effettuati dalla Polizia municipale e dalle Forze dell'Ordine preposte in conformità alla legislazione vigente.

TITOLO IX - CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Ordinanze

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco – ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 447/95 - dispone, con specifica ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, l'eliminazione delle cause che danno origine all'inquinamento acustico inclusa l'eventuale inibizione parziale o totale dell'attività. Per consentire gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, anche in assenza di strumentazione fonometrica, è vietata ogni attività rumorosa, percepibile all'udito, salvo deroghe, dalle ore 24,00.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico, con l'adozione di ordinanze ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, può disporre:
 - limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale, che si svolgano in aree aperte al pubblico, non previste dal presente Regolamento;
 - il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Art. 22 – Controlli

1. Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza delle Forze dell'Ordine, del Corpo di Polizia Municipale, del Servizio Tecnico comunale, della competente Direzione dell'Amministrazione provinciale – per i casi previsti dalla Legge regionale 52/00 - e dell'A.R.P.A.
2. Per le modalità di misurazione, la strumentazione e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
3. L'A.R.P.A., su specifica richiesta del Comune di Tigliole, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche e ad inviare al Servizio tecnico comunale ovvero all'Amministrazione provinciale – in relazione alle rispettive competenze in forza di quanto previsto dalla L.R. 52/00 - un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare.

Art. 23 - Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della l. 447/1995 e ss.mm.ii e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. L'irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza di rispettiva competenza.
3. Chiunque, nell'esercizio di un'attività o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) della legge 447/95 e fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1 lettera a) della stessa Legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5164,57 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 447/95.
4. L'inosservanza dei provvedimenti di cui all'art. 21, emanati ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 447/95, è punibile con la sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 10.329,14, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della stessa legge.
5. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, e non previste dai commi precedenti, è punita con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1000,00. Tale sanzione può essere reiterata, anche quotidianamente, fino al raggiunto rispetto della norma violata da parte dei trasgressori.
6. Sono fatte salve le sanzioni penali di cui agli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

Art. 24 - Istanze e segnalazioni di disturbo e costi della misurazione fonometrica

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini possono rivolgersi al Servizio Tecnico comunale, eventualmente attraverso la trasmissione dell'Allegato III, compilato e sottoscritto.

La rilevazione fonometrica necessaria per la valutazione dell'emissione sonora, se dovrà essere effettuata al di fuori del normale orario di servizio del personale ovvero da organismi esterni, sarà effettuata dietro l'impegno, da parte del segnalante, di versare la somma di € 50,00 per diritti qualora l'esito dell'indagine fornisca esito negativo.

L'importo di cui al precedente comma potrà essere variato con Determinazione dell'Ufficio tecnico adeguatamente motivata.

Art. 25 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 26 – Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento (I –II – III) sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e possono essere modificati purché contengano i dati necessari all'avvio del procedimento.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.